



ENTRO IL 16 GIUGNO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020

Le aliquote per l'anno 2020 non sono state ancora deliberate (termine entro il quale è possibile deliberarle è il 31/07) pertanto in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da pagare è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019, per procedere a dicembre al versamento a conguaglio con le aliquote 2020.

Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare nel 2019 e/o nel corso del primo semestre del 2020, in acconto si utilizzano le aliquote del 2019.

Sono esenti dal pagamento della prima rata:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

ALIQUOTE 2019

Aliquota differenziata del 6,00 per mille

Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse

Aliquota agevolata del 9,60 per mille

Per gli immobili locati a canone concordato L.431/98 art. 2 comma 3 o 4, ai sensi della L. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis. La base imponibile è ridotta del 25%

Aliquota ordinaria del 10,60 per mille

Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale

Detrazione

In base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.